



"Regolamento per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, e individuazione delle aree a ciò destinate"

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 20/06/2013, modificato e integrato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 12/06/2014) - TESTO COORDINATO -

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità del disciplinare

Art. 2 – Procedure per l'istituzione dei mercati agricoli

Art. 3 - Soggetti ammessi alla vendita

Art. 4 - Prodotti agricoli posti in vendita

Art. 5 – Gestione dei mercati e assegnazione dei posteggi

Art. 6 – Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione

Art. 7 - Modalità di vendita

Art. 8 – Addetti alla vendita

Art. 9 – Monitoraggio dei prezzi

Art. 10 - Calendario dei mercati e orari

Art. 11 - Obblighi degli operatori partecipanti ai mercati

Art. 12 - Disposizioni igienico-sanitarie

Art. 13 - Attività collaterali

Art. 14 – Controlli e sanzioni

Art. 1 – Finalità del disciplinare

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscano la partecipazione ai mercati agricoli riservati alla vendita diretta di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007.

In particolare, il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:

- tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari, tracciabilità);
- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere le relazioni tra cittadini e modelli di sviluppo sostenibile;
- fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe ;
- garantire igienicità e salubrità dei prodotti commercializzati secondo le vigenti normative in materia (regolamento 852/2004 e s.m.i.).

Art. 2 – Procedure per l'istituzione dei mercati agricoli

1.L'individuazione delle aree destinate ad ospitare i mercati agricoli è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale.

2.La periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari sono definiti e approvati dalla Giunta Comunale, sentite le Municipalità.

3. Nel caso di affidamento delle aree mercatali a soggetti gestori, quali associazioni, enti ecc. la periodicità, il numero massimo degli spazi di vendita, la superficie complessiva e gli orari saranno definiti ed approvati da parte della Giunta Comunale in sede di autorizzazione alla sottoscrizione dell'apposita convenzione prevista dal successivo art.5, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 3 – Soggetti ammessi alla vendita

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'articolo 1 gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo devono rispettare le seguenti condizioni:

a) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

b) ubicazione dell'unità produttiva agricola o, in caso di società, delle unità produttive agricole dei soci, nell'ambito territoriale della Regione Campania con priorità per quelle ubicate in Provincia di Napoli.

3. E' consentita la partecipazione ai mercati contadini da parte di cooperative, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, regolarmente riconosciuti dal Ministero competente, operanti anche al di fuori dell'ambito regionale, al fine di favorire la vendita dei prodotti, naturali o trasformati, derivanti dalla coltivazione dei terreni confiscati o sequestrati ai sensi della Legge 109/96.

Art. 4 – Prodotti agricoli posti in vendita

1. Nei mercati è consentita la vendita esclusiva di prodotti agricoli alimentari provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione e/o trasformazione.

2. Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli alimentari conformi a quanto previsto nel presente Disciplinare, alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 5 – Gestione dei mercati e assegnazione dei posteggi

1. Per ciascuna area, l'organizzazione, il coordinamento e la gestione del mercato può essere svolta direttamente dal Comune ovvero essere affidata ad un soggetto, composto da imprenditori agricoli, anche associati.

2. Qualora l'organizzazione, il coordinamento e la gestione del mercato è svolta direttamente dal Comune, i posteggi disponibili verranno assegnati mediante procedura di evidenza pubblica. Le relative graduatorie verranno redatte secondo i criteri di priorità elencati nella seguente tabella :

| Criteri | Punteggio attribuito |
|---|-----------------------------|
| Aziende agricole iscritte all'ERAB (elenco operatori dell'agricoltura biologica ubicati nella regione Campania) | 20 |
| Aziende agricole che possano vantare il conferimento di marchi DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, STG | 15 |
| Aziende che possano comprovare l'adozione di metodologie riconducibili alla cd. "agricoltura integrata" attraverso l'utilizzo di marchi all'uopo rilasciati da società o istituti specializzati | 12 |
| Aziende agricole i cui titolari siano imprenditrici | 10 |
| Aziende agricole i cui titolari siano imprenditori di età inferiore ai 50 anni | 8 |
| Trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita | 7 |
| Aziende agricole aventi sede nel Comune di Napoli | 8 |
| Aziende agricole aventi sede nella Provincia di Napoli | 6 |
| Cooperative operanti nel settore dell'agricoltura biologica e/o integrata, che abbiano assunto una quota minima di soggetti diversamente abili pari ad almeno il 10% | 4 |
| Comprovata partecipazione ai mercati agricoli nell'ultimo triennio | 3 |

3. Qualora sia affidata, sulla base di un progetto di mercato valutato dal Comune, ad un soggetto composto da imprenditori agricoli, anche associati e/o consorziati, l'organizzazione di cui al comma 1., il coordinamento e la gestione avverrà secondo gli elementi e le finalità dettagliati nel progetto medesimo, fermo restando che l'assegnazione dei singoli posteggi dovrà essere effettuata dal soggetto affidatario nel rispetto dei criteri previsti dalle tabelle di cui al comma 2. del medesimo articolo.

4. La Giunta Comunale, su proposta congiunta dell'Assessorato all'Ambiente e l'Assessorato allo Sviluppo, sentita la Municipalità, autorizza la sottoscrizione di apposita convenzione, contenente i criteri di concessione e di gestione dettati dall'ente stesso, per la concessione del suolo pubblico al soggetto di coordinamento e gestione.

4bis. Il mercato per la vendita diretta dei prodotti agricoli può essere svolto una sola volta a settimana su ogni singola area individuata, precisamente la domenica, tranne per le aree di via Cervantes, Centro

Direzionale e Piazza Salvatore Di Giacomo, che avranno cadenza infrasettimanale. I mercati agricoli dovranno essere svolti in ottemperanza alle vigenti leggi nazionali e regionali e successive modificazioni.

Art. 6 – Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione

Il Comune definisce nella convenzione di cui all'art. 5, comma 4, gli obblighi del soggetto di coordinamento e gestione, quale soggetto responsabile dell'area del mercato agricolo. Il soggetto di coordinamento e gestione ha l'obbligo di:

- a) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita prevalentemente di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita.) prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
- b) porsi come soggetto referente nei confronti del Comune, dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
- c) corrispondere il canone di concessione di suolo pubblico previsto per le manifestazioni organizzate in collaborazione del Comune;
- d) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti;
- e) coordinare la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata, mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato;
- f) ripristinare, a proprie spese, gli eventuali danni alle aree di mercato;
- g) esercitare attività di controllo sul rispetto del regolamento da parte degli operatori, in particolare ogni modifica dell'impresa e dell'attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti;
- h) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione, obbligo del presidio di Polizia Municipale i cui costi sono a carico del soggetto gestore dell'area mercatale.

Art. 7 - Modalità di vendita

1. Il prodotto reperibile nei mercati deve provenire esclusivamente da produzioni del territorio della Regione Campania, fermo restando quanto previsto dall'art.3 comma 3.
2. Possono essere venduti prodotti freschi e trasformati esclusivamente di provenienza aziendale e, relativamente ai prodotti ortofrutticoli, nel limite indicato nell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale riportati sulla etichetta.
3. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo riportati sulla etichetta del prodotto.
4. Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui.
5. Le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, derivati del latte, uova, ecc.), devono porsi nelle condizioni di garantire, attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:
 - assenza nell'alimentazione di farine animali, escluse le categorie previste;
 - utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali;
 - assenza di trattamenti ormonali agli animali.
6. È fatto obbligo di dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.
7. L'imprenditore è tenuto ad esporre in modo ben visibile un apposito cartello, con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti posti in vendita.
8. I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
9. L'imprenditore deve essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie, fiscali, nonché in materia di etichettatura, di tracciabilità e di gestione dei rifiuti differenziati.
10. Ogni operatore deve conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività.

11. L'area adibita alla vendita e le zone circostanti i mercati dovranno essere lasciate sgombre e pulite, provvedere al trasferimento dei rifiuti dell'esercizio dell'attività negli appositi contenitori indicati e selezionati per la raccolta differenziata.

Art.8 – Addetti alla vendita

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali, autocertificati al momento della presentazione della domanda di partecipazione, rispettare tutti gli obblighi amministrativi compresa la SCIA.
2. Gli addetti alla vendita di prodotti deperibili devono indossare abbigliamento idoneo come previsto dalle norme vigenti.

Art. 9 - Monitoraggio dei prezzi

1. Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile, fornendo, anche sulle etichette, indicazioni utili e corrette, finalizzate a facilitare la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.

Art. 10 - Calendario del mercato e orari

1. Per ciascun mercato agricolo dovrà essere fissato :
 - La cadenza : settimanale
 - L'orario di scarico ed approntamento banco
 - L'orario di esposizione e vendita al pubblico
 - L'orario di ricarico merce e sgombero dell'area
2. Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà altresì disporre la sospensione o la variazione del giorno di svolgimento dei mercati agricoli.

Art. 11 – Obblighi degli operatori partecipanti al mercato

1. Gli operatori dovranno esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione al consumatore oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla tracciabilità dei prodotti medesimi.
2. Le aziende partecipanti ai mercati agricoli non potranno smontare la propria struttura o lasciare lo spazio di vendita prima dell'orario stabilito.

Art. 12 - Disposizioni igienico-sanitarie

1. L'attività dei mercati dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare con riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n.853/2004.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 13 - Attività collaterali

1. All'interno dei mercati dovranno essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche al fine di promuovere esperienze di valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food, produzioni DOP, IGP, DOC e DOCG, ecc.) ovvero la conoscenza sulle tematiche relative alla sana alimentazione, prevedendo eventualmente l'organizzazione di laboratori didattici incentrati sui procedimenti di trasformazione dei prodotti agricoli. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione, limitata alla sola esposizione, anche di operatori artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche dei mercati agricoli o dell'iniziativa particolare.

Art. 14 – Controlli e sanzioni

1. La Polizia Locale e i competenti organi di controllo accertano il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente Regolamento.
2. Le violazioni al presente disciplinare sono punite ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 con le modalità e le procedure di cui alla L. 689/81.
3. In caso di tre violazioni, commesse nell'arco dell'anno, alle disposizioni del presente Regolamento o alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato.

ELENCO AREE AGGIORNATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n. 30 del 12/06/2014

| | |
|-------------------|--|
| I Municipalità | Villa Comunale – Via A.Torelli – Piazza Salvatore Di Giacomo |
| II Municipalità | Piazza Scipione Ammirato; Via Cervantes; Piazzetta Olivella; Parco Ventaglieri; Parco Viviani; Via Diaz; Piazza Dante (su autorizzazione del Sindaco) |
| III Municipalità | Viale del Poggio; Piazza Sanità; Piazza S. Eframo Vecchia. |
| IV Municipalità | Centro Direzionale; Piazza Cavour – giardini antistanti Metropolitana; Piazza Miraglia; Piazza Principe Umberto; Piazza Poderico; Piazza S. Ferdinando; Piazza Gerolomini. |
| V Municipalità | Area pedonale Via Freud - Via Fragnito (c.d. Piazzetta Totò); Ingresso parco Camaldoli di Via Camaldolilli; Piazza Quattro Giornate; Piazza Immacolata; Largo Tina Pica. |
| VI Municipalità | Parco Massimo Troisi; Piazza Francesco De Santis; Viale Margherita. |
| VII Municipalità | Parco S.Gaetano Errico; Parco Mianella; Parco Barbato; Parco Aquino. |
| VIII Municipalità | Via Nuova Toscanella (area antistante 28^ Circolo Didattico); Villa Comunale a Piazza Marianella. |
| IX Municipalità | Parco Attianese di Via Provinciale; Mercato Caramanico; Parco Costantino (Soccavo); Isola Pedonale “Falcone e Borsellino” (Corso Duca D'Aosta - Pianura). |

| | |
|-----------------------|--|
| X Municipalità | Piazza Italia; Piazza San Vitale, Viale Campi Flegrei; Via Cerlone; Piazza Veniero |
| Dipartimento Ambiente | Parco Scampia; Parco Fratelli de Filippo (Ponticelli); Parco Virgiliano (Posillipo); Parco Camaldoli; Parco Buglione (Arenella). |